

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **389/1990** (ECLI:IT:COST:1990:389)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **26/06/1990**; Decisione del **12/07/1990**

Deposito del **31/07/1990**; Pubblicazione in G. U. **12/09/1990**

Norme impugnate:

Massime: **16231**

Atti decisi:

N. 389

## ORDINANZA 12-31 LUGLIO 1990

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) e del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), promosso con ordinanza emessa il 20 novembre 1989 dalla Commissione Tributaria di primo grado di Verbania, sul ricorso proposto da Battaglia Gianfranca contro l'Intendenza di Finanza di Novara, iscritta al n. 223 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, nel corso del procedimento promosso da Battaglia Gianfranca nei confronti dell'Intendenza di Finanza di Novara per il rimborso della somma di lire 27.000, versata a titolo di IRPEF per l'anno 1987, la Commissione Tributaria di primo grado di Verbania ha sollevato, con ordinanza in data 20 novembre 1989, questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in riferimento agli artt. 2, 13, 19 e 21 della Costituzione ed in quanto obbligano il contribuente a versare "quella parte di imposta che certamente verrà utilizzata per costruire e conservare armi";

che l'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata è stata, altresì, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale;

che nel susseguente giudizio davanti a questa Corte non vi sono state costituzioni né interventi;

Considerato che il giudice a quo non ha motivato affatto sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione sollevata, e che anzi l'ha proposta dopo aver espressamente affermato la infondatezza del ricorso;

che, quindi, non sussiste il nesso di pregiudizialità tra la decisione di merito e la questione di legittimità costituzionale che, invece, rimane fine a se stessa;

che, pertanto, essa è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) e del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), in riferimento agli artt. 2, 13, 19 e 21 della Costituzione, sollevata dalla Commissione Tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA

*Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*